



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.7 del 20 marzo 2021

Modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 5 del 26 gennaio 2023

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Procedure di Rilascio, Rinnovo e Revoca degli atti di Concessione o Autorizzazione

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	Pagina 4
Articolo 2 – Concessioni e autorizzazioni	Pagina 4
Articolo 3 – Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni	Pagina 5
Articolo 4 – Avvio del procedimento amministrativo – Domanda di concessione o Autorizzazione	Pagina 5
Articolo 5 - Procedimento per Occupazione di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico	Pagina 6
Articolo 6 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo	Pagina 7
Articolo 7 - Istruttoria	Pagina 7
Articolo 8 – Rilascio della concessione o autorizzazione	Pagina 7
Articolo 9 – Contenuto ed efficacia del provvedimento	Pagina 7
Articolo 10 – Obblighi del Concessionario	Pagina 8
Articolo 11 – Sospensione, Revoca, Modifica, Rinuncia	Pagina 9
Articolo 12 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	Pagina 11
Articolo 13 – Dichiarazione di decadenza	Pagina 11
Articolo 14 – Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	Pagina 11
Articolo 15 – Subentro	Pagina 11
Articolo 16 – Rinnovo	Pagina 12
Articolo 17 – Norme di riferimento	Pagina 12

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

TITOLO I: Disposizioni di carattere Generale

Articolo 18 – Presupposto del canone	Pagina 13
Articolo 19 – Ambito di applicazione del canone	Pagina 13
Articolo 20 – Soggetto passivo	Pagina 13
Articolo 21 -- Soggetto attivo	Pagina 13
Articolo 22 – Tariffe	Pagina 14
Articolo 23 – Esenzioni dal canone	Pagina 14
Articolo 24 – Dichiarazione e versamento del canone	Pagina 16
Articolo 25 – Rimborsi	Pagina 16
Articolo 26 – Riscossione coattiva	Pagina 17
Articolo 27 – Trattamento dei dati personali	Pagina 17

TITOLO II: Disposizioni Riguardanti le Occupazioni

Articolo 28 – Tipi di occupazione	Pagina 17
Articolo 29 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità	Pagina 17
Articolo 30 – Criteri per la graduazione e determinazione del canone	Pagina 18
Articolo 31 - Classificazione di strade ed aree comunali per la determinazione del canone per le occupazioni	Pagina 18
Articolo 32 – Modalità di applicazione del canone	Pagina 18
Articolo 33 – Tariffa per le occupazioni del sottosuolo	Pagina 19
Articolo 34 – Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità	Pagina 19
Articolo 35 – Occupazioni: Riduzioni per casi particolari	Pagina 19

TITOLO III: Disposizioni Riguardanti la Diffusione di Messaggi Pubblicitari

Articolo 36 – Diffusione di messaggi pubblicitari – Tipologie	Pagina 20
Articolo 37 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari, limitazioni e divieti	Pagina 20
Articolo 38 – Criteri per la graduazione e determinazione del canone	Pagina 20
Articolo 39 – Modalità di determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	Pagina 20
Articolo 40 – Tipologie di esposizioni pubblicitarie soggette al pagamento del canone	Pagina 22

TITOLO IV Disposizioni Riguardanti gli Aspetti Sanzionatori

Articolo 41 – Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi – Sanzioni e Penalità	Pagina 22
Articolo 42 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità	Pagina 23

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43 – Gestione del servizio	Pagina 23
Articolo 44 – Tariffe	Pagina 24
Articolo 45 – Servizio affissioni	Pagina 24
Articolo 46 – Modulazioni del canone per il servizio affissioni	Pagina 24
Articolo 47 – Riduzioni del canone	Pagina 24
Articolo 48 – Esenzioni dal canone	Pagina 25
Articolo 49 – Modalità per il servizio affissioni	Pagina 25
Articolo 50 – Affissioni abusive	Pagina 25
Articolo 51 – Vigilanza	Pagina 26

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 52 – Norme transitorie	Pagina 26
Articolo 53 – Norme finali	Pagina 26

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:

Procedure di Rilascio, Rinnovo e Revoca degli atti di Concessione o Autorizzazione

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge n. 160/2019, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Bergeggi, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra disposizione, in quanto compatibile.
5. Resta esclusa dal presente regolamento la disciplina dell'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della Legge 160 /2019, in quanto oggetto di specifico regolamento.

ART. 2 – Concessioni e autorizzazioni.

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi, nel caso di cartelli pubblicitari l'istanza è presentata sotto forma di SCIA. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (DPR 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Nel caso di attività produttive tale autorizzazione verrà acquisita dal SUAP nell'ambito delle procedure vigenti in materia.
4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
5. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
6. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare

procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione qualora non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima sarà considerata abusiva con l'applicazione di tutte le sanzioni previste per la fattispecie.

ART. 3 – Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. Qualsiasi occupazione di aree e spazi di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata su domanda dell'interessato, da:

- a. Sportello Unico AA.PP. per tutte le istanze funzionali ad avvio, trasformazione, trasferimento, estinzione relative alle attività produttive che ne curerà il procedimento acquisendo i pareri/atti dei settori competenti.
 - b. Ufficio Tecnico Comunale per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo, per il posizionamento di elettrodotti, condotti, cisterne, tubazioni, ecc. e per il posizionamento di arredo urbano in genere.
 - c. Polizia Locale per il posizionamento di ponteggi, occupazione di spazi pubblici connessi a lavori stradali o edilizi, passi carrabili, volantinaggio svolto da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
2. L'installazione, il trasferimento, la modifica od il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari richiede il rilascio di specifica autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali, su richiesta dell'interessato.

ART. 4 - Avvio del procedimento amministrativo – Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità e la modulistica indicate sul sito istituzionale del Comune di Bergeggi.

2. Qualora l'occupazione del suolo pubblico comporti opere si richiama l'applicazione del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., ed il rilascio della concessione all'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'idoneo titolo edilizio e quello connesso agli eventuali vincoli esistenti anche in caso di installazioni pubblicitarie soggette a SCIA.

3. La richiesta di concessione, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune o su modello ad esso conforme. Essa deve contenere a pena di improcedibilità:

- i dati anagrafici del richiedente (persona fisica o ditta individuale) con indicazione del codice fiscale e se esistente della partita IVA, residenza, domicilio fiscale e recapiti telefonici, mail e PEC;
- la denominazione o la ragione sociale se trattasi di società di qualunque tipo, ente commerciale o non commerciale, condominio, ecc., la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore che è tenuto a sottoscrivere la richiesta;
- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- l'entità espressa in metri quadrati o lineari, la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione e la relativa fascia oraria di occupazione;
- il tipo di attività che s'intende svolgere, i mezzi con i quali s'intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che s'intende, eventualmente, eseguire.
- l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione;
- alla domanda dovrà essere allegata una planimetria e/o progetto (se previsto da normativa specifica a firma di tecnico abilitato) raffigurante lo spazio occupato nell'ambito della via o della strada interessata dall'occupazione.

4. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

5. La SCIA inerente l'installazione di un mezzo pubblicitario o comunque l'esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La SCIA è soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, e deve contenere a pena di improcedibilità:

- i dati anagrafici del richiedente (persona fisica o ditta individuale) con indicazione del codice fiscale e se esistente della partita IVA, residenza, domicilio fiscale e recapiti telefonici, mail e PEC;
- la denominazione o la ragione sociale se trattasi di società di qualunque tipo, ente commerciale o non commerciale, condominio, ecc., la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore che è tenuto a sottoscrivere la richiesta;
- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata dell'installazione o esposizione richiesta;
- il contenuto del messaggio pubblicitario;
- la ragione per la quale è richiesta;
- la descrizione particolareggiata dell'installazione o dell'esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di autorizzazione;

6. Per l'esposizione di un mezzo pubblicitario deve essere inoltrata al Comune, apposta SCIA secondo le disposizioni recate dal presente articolo, anche nel caso di modifica o subingresso nella titolarità dell'autorizzazione;

7. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la SCIA, contenente i diversi elementi, è unica e l'efficacia della SCIA decorre dall'acquisizione del parere dell'ente proprietario del bene.

8. la SCIA non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare all'Ufficio Tributi del Comune, ovvero al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (DPR 285/1992)

ART. 5 – Procedimento per Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.

4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

ART. 6 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 90 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

ART. 7 – Istruttoria.

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta l'istanza o la SCIA, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. Il SUAP in particolare provvederà ad inoltrare l'istanza agli uffici/servizi del Comune competenti per l'acquisizione dei pareri/autorizzazioni/nulla osta necessari anche in riferimento al calcolo delle somme dovute per l'occupazione.
2. Ove la domanda/SCIA risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, il responsabile ne richiede l'integrazione.
3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
4. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento/atto di assenso comunque denominato, ovvero di diniego delle stesse.

ART. 8 - Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio competente;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale può essere imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche ovvero l'occupante debba procedere alla manomissione /modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare danno agli spazi oggetto dell'occupazione. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio competente della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

ART. 9 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - c) gli obblighi del concessionario;
 - d) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui agli articoli contenuti nella parte seconda del presente regolamento.
2. Nel caso di installazioni pubblicitarie la SCIA, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario dovrà contenere:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione / concessione;
 - d) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui agli articoli contenuti nella parte seconda del presente regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone; la SCIA acquista efficacia al momento della presentazione, qualora regolare, altrimenti si rimanda a quanto specificato all'art. 7 del presente regolamento.
4. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:
 - a. è fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora nell'intero territorio comunale; possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco;
 - b. è vietata la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, lancio di volantini da veicoli o velivoli in tutto il territorio comunale;
 - c. la pubblicità a mezzo opuscoli, foglietti e altri oggetti che possano alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico è ammessa soltanto in forma di distribuzione a mezzo di cassette postali;
 - d. nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati;
 - e. è fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari;

ART. 10 – Obblighi del Concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del

Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, al provvedimento di concessione o autorizzazione.

6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e/o dell'esposizione pubblicitaria e ad esibirli a richiesta degli Agenti di polizia locale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione nonché mantenere l'area occupata e le eventuali strutture accessorie realizzate (dehor, chioschi, fioriere, arredi, ecc) in decoroso stato di manutenzione e ordine. Il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere il buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

8. Il concessionario non può altresì adibire l'area occupata ad un uso diverso da quello autorizzato, anche se in via temporanea, in particolare gli spazi autorizzati per dehors non potranno essere adibiti a magazzini o deposito per il ricovero di tavolini, sedie, impianti etc.

ART. 11 – Sospensione, Revoca, Modifica, Rinuncia

1. Il diritto del beneficiario all'occupazione dell'area e/o alla diffusione dei messaggi pubblicitari cessa alla scadenza del termine previsto ovvero per recesso con preavviso di una delle parti.

2. La concessione o l'autorizzazione a qualsiasi titolo può essere sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- la mancanza di manutenzione sia tale da compromettere il decoro, le condizioni igienicosanitarie e la sicurezza;
- in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali dove, per motivi di ordine pubblico o per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti), sia necessario rimuovere l'occupazione e/o esposizione;
- ogni qualvolta debbano effettuarsi lavori programmati/urgenti per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio che prevedono l'occupazione o interessino direttamente e/o indirettamente l'area in concessione. Nei casi di lavori urgenti la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire anche senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

3. In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata e/o l'esposizione pubblicitaria, potranno riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

I costi della rimozione saranno a carico del concessionario.

4. La concessione e/o autorizzazione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- l'inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 10;
- sono state apportate modifiche rilevanti rispetto alla situazione concessa/autorizzata;
- quando le attività svolte sull'area concessa/autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica accertata dalle autorità competenti;
- nei casi motivati da pubblico interesse;

- la sopravvenuta incapacità giuridica del beneficiario e la sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario

5. Nel caso di occupazione di suolo pubblico il funzionario responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico dei concessionari; tale comunicazione, salvo casi di pronto intervento, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso.

I costi della rimozione saranno a carico del concessionario anche in caso di lavori urgenti.

6. Qualora la revoca riguardi un mezzo pubblicitario, l'interessato dovrà provvedere oltre alla rimozione del mezzo nei termini stabiliti nell'ordine di rimozione, anche a rimuovere gli eventuali sostegni o supporti nonché a ripristinare alla forma preesistente della sede del manufatto. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la fattispecie.

7. Salvo i casi di urgenza i provvedimenti di sospensione e revoca della concessione e/o autorizzazione sono adottati dal funzionario competente, previa comunicazione di avvio del procedimento nel quale è indicato il termine per l'osservanza delle prescrizioni fornendo al soggetto, ai sensi della L. 241/90, la possibilità:

- nel caso di revoca, di formulare osservazioni con lo scopo dell'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella comunicazione;
- nel caso di sospensione, di indicare eventuali soluzioni alternative.

8. La revoca e la sospensione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale canone pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

9. Anche nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico e/o diffusione di messaggi pubblicitari per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione anche al canone degli anni successivi.

10. La concessione o autorizzazione, può essere modificata per sopravvenuti motivi di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, oppure per migliorare la fruizione collettiva degli spazi pubblici, garantendo criteri di uguaglianza e pari opportunità di accesso agli stessi a tutti i portatori d'interesse al fine della salvaguardia delle diverse funzioni compresenti nelle vie, anche al fine di non compromettere la sicurezza, l'accessibilità, la tutela dei contesti di pregio, le visuali prospettiche e della percezione visiva complessiva, anche intesa come coerenza di linguaggio dei dehors con lo spazio pubblico.

In caso di modifica senza riduzione di occupazione sia di superficie che temporale non sarà riconosciuto alcun indennizzo.

In caso contrario i titolari hanno diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale canone pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

La modifica della concessione è disposta con apposito provvedimento del funzionario competente, nel quale è indicato il termine per l'osservanza delle prescrizioni, ed è preceduta da comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 e con i contenuti dell'art.8 della L. 241/90, consentendo al soggetto interessato la possibilità di fornire soluzioni alternative e/o formulare controdeduzioni.

11. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione.

12. La rinuncia dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.

13. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria.

14. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART. 12 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione o della SCIA.
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 30 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro il termine di cui al precedente comma 2. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del titolare della occupazione o esposizione pubblicitaria ed in solido con gli eventuali coobbligati.

ART. 13- Dichiarazione di decadenza.

1. La decadenza dal titolo è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) venir meno delle condizioni che costituivano presupposto al rilascio della concessione o autorizzazione;
 - c) violazioni di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione suolo pubblico od esposizione di mezzi pubblicitari;
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

ART. 14 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione o SCIA.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei titolari delle occupazioni o dell'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

ART. 15 - Subentro .

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
 2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione o SCIA trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
 3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
 4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
 5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente.
- L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 16 Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 3 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019 (*Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali approvato con delibera CC n. 21 del 29/06/2020*).
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

ART. 17– Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di ogni tipo, si fa riferimento al Regolamento Edilizio Comunale vigente.
2. Per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico si fa riferimento alle norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale concernenti dehors, chioschi, tende solari ed altre tipologie di occupazione spazi pubblici, al vigente Piano Commerciale Comunale; dello spettacolo viaggiante” approvato con delibera C.C. n. 97 del 1/12/1998.
3. Le autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie devono, altresì, essere conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs 285/1992 (Nuovo codice della strada) e del DPR 495 /1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo codice della Strada).
4. Tutte le norme sopra richiamate si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

TITOLO I: Disposizioni di carattere Generale

ART. 18 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, aventi lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni e servizi, di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente a quella comune sarà comunque soggetta al canone di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

ART. 19 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulti costituita servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

ART. 20 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'art. 1292 C.C. e salvo il diritto di regresso.

ART. 21 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione, la gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 846, della Legge n. 160 del 27/12/2021, può, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 446/1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

ART. 22 – Tariffe

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Bergeggi si colloca nella fascia dei Comuni fino a 10.000 abitanti, avendo al 31 dicembre 2019 una popolazione di n. 1.071 abitanti.
2. La Giunta Comunale annualmente delibera le tariffe sulla base delle disposizioni di legge vigenti. In assenza di delibera, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) annuale: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare e la diffusione di messaggi pubblicitari abbia durata superiore a novanta giorni.
 - b) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare e la diffusione di messaggi pubblicitari durata inferiore a novanta giorni.
4. Nel caso di contemporanea occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari l'importo del canone unico sarà costituito da due componenti, quantificate separatamente in base ai criteri ed alla metodologia definita per ciascuna componente.
5. Per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone annuale viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, arrotondando in difetto fino al quindicesimo giorno del mese ed in eccesso oltre il quindicesimo giorno del mese.

ART. 23 – Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci e occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i balconi, le verande, i bow windows, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini;

- h) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili o religiose
- i) gli spazi riservati alle autovetture ed ai mezzi adibiti a trasporto pubblico;
- j) le fioriere di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, nel contesto delle strutture accessorie alle attività produttive (dehors) devono essere collocate all'interno della superficie concessa;
- k) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune di Bergeggi realizzate anche da terzi a scomputo d'oneri;
- l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati ;
- m) le occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini;
- n) le occupazioni delle aree di parcheggio affidate dal Comune di Bergeggi in gestione a terzi;
- o) le occupazioni delle aree per i contenitori destinati alla raccolta differenziata/indifferenziata dei rifiuti, anche effettuata con il sistema "porta a porta" per le utenze condominiali;
- p) i passi carrabili, parcheggi riservati , le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- q) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- r) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- s) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- t) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- u) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- v) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- w) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, in ragione di un massimo di due scritte, ognuna delle quali inferiori al mezzo metro quadrato;
- x) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- y) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- z) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- aa) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di

mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

ART. 24 – Dichiarazione e Versamento del canone

1. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Per le occupazioni di cui all'articolo 34 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare entro il 31 gennaio di ciascun anno tutte le cessazioni di occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi carattere annuale, intervenute nel corso dell'anno precedente.
4. Il versamento del canone unico patrimoniale deve essere effettuato direttamente al comune di Bergeggi al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le modalità previste dall'art. 2 bis del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e in tutti gli altri modi previsti dalla normativa vigente.
5. Il versamento del canone per le occupazioni e per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare. A ciascuna annualità corrisponde un'autonoma obbligazione.
6. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna del provvedimento di concessione o autorizzazione o della comunicazione prevista dall'art. 4, comma 8, del presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
7. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
8. Il versamento del canone per le occupazioni previste dall'articolo 34 del presente regolamento deve essere effettuato entro le scadenze stabilite dalla normativa vigente. In assenza di specifica scadenza il termine per il versamento del canone è quello indicato nel precedente comma.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro inferiore per importi fino a 50 centesimi, all'euro superiore negli altri casi.
10. Il canone, di norma, si versa in un'unica soluzione. Qualora l'ammontare del canone sia superiore ad euro 1.500,00 è ammessa la possibilità di versare l'importo dovuto in 4 rate senza interessi, aventi scadenza l'ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, giugno e settembre dell'anno cui il canone si riferisce;
11. Il versamento relativo alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione/autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
12. Limitatamente al primo anno di applicazione del canone, con riferimento al comma 6 del presente articolo, il termine entro cui versare il canone in un'unica soluzione è stabilito al 30 aprile, ovvero, in caso di rateazione, le scadenze delle prime tre rate sono fissate al 30 giugno.
13. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico per la fornitura di servizi di pubblica utilità con cavi e condutture, si rinvia all'art. 34 del presente regolamento

ART. 25 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

4. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad € 12,00, al netto degli interessi maturati.

ART. 26 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi in conformità all'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i..

ART. 27 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE (GDPR).

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI

ART. 28 – Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

Tutte le occupazioni realizzate con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni

2. Le concessioni temporanee sono commisurate a giorni.

ART. 29 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo

b) occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad esempio: posa di cavi e condutture ecc): è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera;

c) distributori di carburante;

d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;

e) passi e accessi carrabili; **Sono considerati passi carrabili** quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. ;

f) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

g) cartelli pubblicitari e simili;

- h) aree per spettacoli viaggianti ;
- i) occupazioni di dehors per bar, ristoranti, esercizi pubblici – con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi;
- j) occupazioni di dehors per bar, ristoranti, esercizi pubblici – senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi;
- k) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- l) occupazioni di spazi soprastanti il suolo, ivi comprese tende, tendoni ecc.;
- m) occupazioni realizzate in prossimità dell'esercizio commerciale mediante l'esposizione di merce nel rispetto delle norme di igiene e di viabilità;
- n) occupazioni per traslochi effettuate con veicoli, piattaforme, autoscale ed eventuali transennamenti per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro;
- o) occupazioni destinate alle operazioni di carico e scarico in via esclusiva dalle strutture ricettive.

ART. 30 – Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Il canone è determinato secondo i seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione ;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta;
- c) alla zona occupata del territorio comunale sulla base della classificazione delle strade e degli spazi pubblici;
- d) tipologia e finalità dell'occupazione .

2. Alla luce delle prescrizioni del comma 1 del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

- **ALLEGATO A:** Classificazione delle strade e degli spazi pubblici in “CATEGORIE” in base all'importanza su cui insiste l'occupazione. ALLEGATO A valido ai soli fini delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

- **ALLEGATO B** prospetto delle diverse fattispecie di occupazione di suolo soggette a canone.

Limitatamente alla prima annualità di applicazione del canone, sono anche determinati i coefficienti di valutazione da applicare a ciascuna tipologia per il calcolo del canone dovuto.

3. La determinazione dei coefficienti di valutazione, per le annualità successive alla prima, è delegata alla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

ART. 31 – Classificazione di strade ed aree comunali per la determinazione del canone per le occupazioni

1. Ai soli fini della graduazione del canone in merito alle occupazioni di cui al presente Titolo II, le strade e le aree del Comune sono classificate in due categorie, individuate nell'allegato A al presente Regolamento, in relazione alla rilevanza commerciale ricavata dagli elementi di centralità ed intensità abitativa, anche sulla base dei criteri posti dal codice della strada. Qualora venissero intitolate nuove strade, l'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato A sarà di mera competenza della Giunta Comunale.

2. Qualora l'occupazione riguardi più strade ricadenti in diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla categoria meno elevata.

ART. 32 - Modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato non sono assoggettate a canone.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo la superficie assoggettabile a canone è quella risultante dalla proiezione al suolo della stessa, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene

3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con passi carrabili la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

5. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti realizzate con installazioni di attrazioni ed attrezzature per l'attività di spettacolo viaggiante le superficie sono calcolate in ragione del:

- a) 50% fino a 100 mq;
- b) 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
- c) 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Sarà escluso qualsiasi aumento in occasione di fiere, mercati, festeggiamenti patronali, ecc.

ART. 33 – Tariffa per le occupazioni del sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 22, comma 3, è ridotta a un quarto.

2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 34 - Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria stabilita dall'art. 1, comma 831, della Legge 160/2019, ovvero da quella deliberata annualmente dalla Giunta Comunale

2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a quanto stabilito dalla normativa vigente per la specifica fattispecie.

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 35 - Occupazioni: Riduzioni per casi particolari

1. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone è determinato con riferimento esclusivamente alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.

2. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastante il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

3. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive si applica la tariffa ridotta del 50%

4. Per le occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni la tariffa è calcolata nelle seguenti misure:

- fino a 30 giorni 100% della tariffa;
- per il periodo intercorrente dal 31 ° al 365° giorno 70%-della tariffa;

TITOLO III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 36 – Diffusione di messaggi pubblicitari – Tipologie

1. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in:
 - a) annuali o permanenti. Le diffusioni di messaggi pubblicitari di durata superiore a 90 giorni sono considerate annuali.
 - b) temporanee o giornaliere. Le diffusioni di messaggi pubblicitari di durata non superiore a 90 giorni.

ART. 37 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari, limitazioni e divieti

1. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, anche luminosi o illuminati, devono essere conformi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
3. E' vietato in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltreché che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'amministrazione comunale.

ART. 38 – Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Il canone è determinato secondo i seguenti elementi:
 - a) durata dell'esposizione pubblicitaria ;
 - b) superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
 - c) tipologia dell'esposizione pubblicitaria.
2. Alla luce delle prescrizioni del comma 1 del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento, il seguente allegato:
 - **ALLEGATO C:** prospetto delle diverse fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari soggetti a canone.

Limitatamente alla prima annualità di applicazione del canone, sono anche determinati i coefficienti di valutazione da applicare a ciascuna tipologia per il calcolo del canone dovuto.

3. La determinazione dei coefficienti di valutazione, per le annualità successive alla prima, è delegata alla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

ART. 39 – Modalità di determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'entità del canone dovuto si determina secondo i criteri stabiliti dall'art. 38 del presente regolamento in relazione alla tipologia di esposizione pubblicitaria;
2. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è commisurato alla superficie espressa in metri quadrati secondo le seguenti modulazioni:
 - a) fino a trecento centimetri quadrati è prevista l'esenzione;
 - b) oltre i trecento centimetri con arrotondamento al metro quadrato
 - c) oltre il metro quadrato con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato C in relazione ai seguenti criteri:
- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5,50 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,51 mq. e 8,50 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,51 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, dovuto in relazione alla tipologia di esposizione, è maggiorato del:
- a) 100% per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5,50 mq.
 - b) 67% per le esposizioni pubblicitarie tra 5,51 mq. e 8,50 mq.
 - c) 50% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8,51 mq.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
8. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
10. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
11. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
13. Le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione;
14. La misura complessiva del canone, per le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata dalle tariffe e dai coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato C del presente regolamento e dalle riduzioni/maggiorazioni di cui al presente articolo.
15. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari di durata non superiore a 90 giorni il canone è determinato applicando la tariffa giornaliera per ogni mese o frazione. Per la pubblicità effettuata con striscioni e altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, il canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è determinato applicando la tariffa prevista per la pubblicità annuale.

ART. 40 – Tipologie di esposizioni pubblicitarie soggette al pagamento del canone

1. Principali fattispecie di esposizioni pubblicitarie assoggettate al pagamento del canone:

- a) Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile;
- b) Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza;
- c) Esposizione pubblicitaria effettuata con aeromobili;
- d) Esposizione pubblicitaria effettuata con palloni frenati e simili;
- e) Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantinaggio;
- f) Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora;
- g) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela;
- h) Veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, preventivamente autorizzati, devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.
- i) Pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili monofacciali o bifacciali posti sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, nel caso in cui promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, sono considerati un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello in quanto assolvono ad un'unitaria funzione pubblicitaria;
- j) Pre-insegne o frecce direzionali, considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nel caso di messaggi pubblicitari plurimi di aziende diverse, ancorché collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 41 – Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi - Sanzioni e penalità

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione, autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 24 del presente Regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto concessorio e/o autorizzativo o dichiarazione presentata;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da competente pubblico ufficiale, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.

3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 20 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla precedente lettera a), né superiore al doppio;

c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

4. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, ovvero difforni dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale mediante il quale vengono irrogate le sanzioni di cui alla lettera c) del comma 3 del presente articolo, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno commesso la violazione.

5. In caso di occupazione e/o di diffusione pubblicitaria abusive, compiute da parte di più soggetti ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo.

Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi sono obbligati in solido al pagamento delle somme dovute o accertate a loro carico.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio entrate o il concessionario dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019 n. 160. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 42 – Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alle scadenze stabilite, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. Tale maggiorazione non potrà essere superiore ad Euro 300,00.

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 5% dell'importo dovuto a titolo di canone. Oltre il quindicesimo giorno ed entro il trentesimo si applica una maggiorazione del 20%. Tali maggiorazioni non potranno essere superiore ad Euro 150,00.

3. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019 n. 160;

4. L'omesso pagamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerati a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 41 comma 3 del presente Regolamento.

5. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

6. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 43 – Gestione del servizio

1. Il Canone Unico disciplinato dal presente Regolamento si applica anche al servizio delle pubbliche affissioni.

2. Il Comune di Bergeggi , ai sensi dell'art. 1, comma 836, della Legge 27/12/2019 n. 160, anche a decorrere dal 1° dicembre 2021, gestisce il servizio delle pubbliche affissioni al fine di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico ideologici e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, e di mantenere l'ordine ed il decoro urbano.

3. Il Comune di Bergeggi, pertanto, dal 1° dicembre 2021, manterrà la gestione del servizio delle pubbliche affissioni sia prive di rilevanza economica, sia con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 44 –Tariffe

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Bergeggi si colloca nella fascia di Comuni entro i 10.000 abitanti, avendo al 31 dicembre 2019 una popolazione di n. 1.071 abitanti

2. La Giunta Comunale annualmente delibera le tariffe sulla base delle disposizioni di legge vigenti. In assenza di delibera, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. Per le pubbliche affissioni si applica la sola tariffa giornaliera.

4. Alla luce delle prescrizioni del comma 3 del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento, il seguente allegato:

• **ALLEGATO D:** prospetto della fattispecie con applicazione delle diverse maggiorazioni previste dall'art. 46 del presente regolamento.

Limitatamente alla prima annualità di applicazione del canone, e anche determinato il coefficiente da applicare per il calcolo del canone dovuto.

5. La determinazione del coefficiente di valutazione, per le annualità successive alla prima, è delegata alla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

ART. 45– Servizio affissioni

1. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.

Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

2. Il canone per le pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

ART. 46 – Modulazioni del Canone per il servizio affissioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento .

2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.

ART. 47 – Riduzioni del canone

1. Il canone sulle pubbliche affissioni è ridotto del 50% nei seguenti casi:

a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;

b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.

d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) gli annunci mortuari.

ART. 48 – Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) manifesti che pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati, purché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune, a condizione che l'affissione sia richiesta dal Comune medesimo.

ART. 49 – Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo predisposto dal Comune o dal concessionario del servizio.

2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura dell'ufficio. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.

7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta all'ufficio entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

8. L'ufficio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

10. L'ufficio mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

ART. 50 – Affissioni abusive

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal decimo giorno antecedente il verbale di accertamento.

2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'articolo 41 comma 3 del presente Regolamento.

3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 14 comma 2 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

ART. 51 – Vigilanza

1. Il Comune o il gestore del servizio, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti ed a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta da parte del soggetto che ha effettuato l'affissione abusiva una indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art. 41 comma 3. Nel caso di affidamento in concessione tale indennità spetta per intero al gestore.

3. Il materiale abusivo deaffisso verrà distrutto.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 52 - Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019, non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera, ma l'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, su iniziativa dell'ufficio competente, ovvero in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di rinuncia di cui all'art.11 del presente regolamento

ART. 53 - Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale, disciplinato con il presente regolamento, sono abrogati i regolamenti comunali in materia di Canone per l'Occupazione di Spazi

ed Aree Pubbliche e Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché tutte le altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1^a gennaio 2021.

ALLEGATO A

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ALLEGATO B

PROSPETTO FATTISPECIE OCCUPAZIONI

ALLEGATO C

PROSPETTO FATTISPECIE DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ALLEGATO D

PROSPETTO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI